

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2009

TARIFFARIO REGIONE TOSCANA

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 - AUTOBUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (Tariffa I L. 463/55) - MOTOCICLI RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR) - AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE - AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE - MOTOCARRI - MOTOFURGONI - TARGHE PROVA - COMPLESSI: AUTOTRENI E AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Dlgs. 24/2/97 n.43 e D.M. 27/12/99) - INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006 - AUTOBUS AUTOVEICOLI SPECIALI - CICLOMOTORI - RIMORCHI SPECIALI - QUADRICICLI LEGGERI - MOTOCICLI

CLASSE	VALORE DEL KW/CV			
	Pagamenti annuali		Pagamenti frazionati	
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO	KW	CV	KW	CV
EURO 0 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,30 4,95	2,43 3,64	3,40 5,05	2,50 4,16
EURO 1 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,19 4,79	2,34 3,52	3,29 4,93	2,42 3,63
EURO 2 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	3,08 4,62	2,27 3,40	3,17 4,76	2,33 3,51
EURO 3 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,97 4,46	2,19 3,28	3,06 4,59	2,26 3,38
EURO 4/5 (fino a 100 KW o 136 CV) (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136CV)	2,58 3,87	1,90 2,98	2,66 3,99	1,96 2,94
AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI USO PROMISCUO E AUTOCARRI ⁽¹⁾ N1 FO A GPL - GAS METANO - IDROGENO - ELETTRICI ⁽²⁾	2,58	1,90	2,66	1,96
AUTOBUS	3,23	2,38	3,33	2,45
AUTOVEICOLI SPECIALI (ES. AUTOCARAVAN, MOTRICI STRADALI PER SEMIRIMORCHI)	0,47	0,35	0,48	0,35
CICLOMOTORI, RIMORCHI SPECIALI	Tassa fissa 21,02			
QUADRICICLI LEGGERI (fino a 50 cc) MINICAR	Tassa fissa 55,00			
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.	FINO A 11 KW	SUPERIORE A 11 KW (oltre all'importo base)		
EURO 0	28,60	1,87 per ogni KW - 1,38 per ogni CV		
EURO 1	25,30	1,43 per ogni KW - 1,05 per ogni CV		
EURO 2	23,10	1,10 per ogni KW - 0,81 per ogni CV		
EURO 3	21,02	0,97 per ogni KW - 0,71 per ogni CV		

(1) Autocarr art. 1, c. 240, L. n. 296/2006
Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW.
(2) Con alimentazione esclusiva o doppia (tipo benzina + gas o benzina + gpl) anche a seguito di installazione dell'impianto successiva all'immatricolazione.

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a € 21,02. Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autoassunzione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri:
La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella sopra riportata, ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5).
Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i KW, la tariffa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV), indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella.

Nell'importo da versare devono essere indicati solo due decimali dopo la virgola. Nel caso in cui l'importo risultante dal calcolo presenti più di due decimali, dovrà prevedersi, ai fini del pagamento, all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, del secondo decimale, in ragione della misura del terzo (se quest'ultimo è compreso tra 0 e 4 l'arrotondamento è per difetto, se è compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento è per eccesso).

ESENZIONI/RIDUZIONI

Sono esenti:
1) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili; l'adattamento del veicolo deve essere annotato sulla carta di circolazione.
2) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da plurimputazioni o veicoli intestati a familiari di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.

L'esenzione può essere richiesta per un solo veicolo. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall'esenzione i veicoli ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza).
4) I veicoli delle organizzazioni di volontariato, i veicoli per trasporto specifico, i veicoli destinati al servizio antincendio come previsto dalla L.R. 22 settembre 2003, n. 49.

Se i veicoli di cui al punto 3 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l'importo di € 28,40 (autoveicoli) e € 11,36 (motoveicoli).

AI SENSI DELLA L.R. N° 58 DEL 3/11/2008

Sono esenti per il primo periodo fisso e per le 5 annualità successive:
1) Autoveicoli uso privato trasporto persone, autoveicoli per il trasporto promiscuo uso privato; autoveicoli uso pubblico di linea, autoveicoli locazione con conducente e senza, autoveicoli uso pubblico da piazza, autoveicoli scuola guida.
2) Autocarr N1/FO, autocarr trasporto merci fino a 3,5 t.

aventi necessariamente le seguenti caratteristiche:

- veicoli immatricolati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009
- potenza fino a 100kw
- doppia alimentazione benzina/gpl o benzina metano

Sono esenti per le 5 annualità successive le seguenti categorie di veicoli:

1) Autoveicoli uso privato trasporto persone, autoveicoli per il trasporto promiscuo uso privato; autoveicoli uso pubblico di linea, autoveicoli locazione con conducente e senza, autoveicoli uso pubblico da piazza, autoveicoli scuola guida.
2) Autocarr N1/FO, autocarr trasporto merci fino a 3,5 t.

aventi necessariamente le seguenti caratteristiche:

- veicoli già immatricolati prima dell'8/11/2008
- conformi alle direttive Euro 2 e successive;
- doppia alimentazione: benzina/gpl o benzina/metano con impianto collaudato nel 2009;

- Decorrenti dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'impianto a gpl o metano se per tale periodo la tassa auto è già corrisposta.

oppure:

- Decorrenti dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'impianto a gpl o metano se l'obbligo del pagamento della tassa auto è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

Riduzioni

1) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20° anno di costruzione sono assoggettati ad una tassa forfettaria nella misura di € 60,00 per gli autoveicoli e di € 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale (es. scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza). Qualora la tassa risultasse di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria.

2) È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con GPL o metano conformi alle direttive 91/542 CEE e autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo azionati con motore elettrico per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53.

MOTOCARRI - MOTOFURGONI

(Con cilindrata inferiore 500 cm³)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	26,30
Oltre 400 fino a 800 Kg	36,82
“ 800 “ 1000 “	47,33
“ 1000 “ 1500 “	63,11
“ 1500 “ 2000 “	89,41

(Con cilindrata 500 cm³ e oltre)

Portata in Kg	12 mesi
Fino a 400 Kg	27,61
Oltre 400 fino a 800 Kg	38,65
“ 800 “ 1000 “	49,70
“ 1000 “ 1500 “	66,26
“ 1500 “ 2000 “	97,87

TARGHE PROVA

Autoveicoli	227,72
Ciclomotori	21,02
Motoveicoli	34,16

ATTENZIONE!

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI RIGUARDANTI LE TASSE AUTOMOBILISTICHE LA REGIONE TOSCANA HA ISTITUITO I SEGUENTI RECAPITI:

- RECAPITO TELEFONICO **199.72.78.78** - Costo della chiamata: **Rete fissa**, la tariffa in vigore ad ottobre 2008 è di 6,19 cent e (scatto alla risposta) più 14,26 cent e al minuto dal contatto con l'operatore, i costi si intendono IVA inclusa. **Rete mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizioni poste in atto dal gestore del chiamante.
- RECAPITO FAX numero **199.12.15.15**

Costo della chiamata come al punto precedente

E-MAIL: infobollo@toscana.aci.it

VEICOLI CON PERIODICITÀ INFERIORE A 12 MESI

Per le autovetture con potenza superiore a 35 KW, la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 8 mesi e sino alla prima scadenza utile di aprile, agosto o dicembre.

Per le autovetture con potenza fino a 35 KW e per tutti i motoveicoli 11 KW la tassa è dovuta a decorrere dal mese di immatricolazione per un periodo superiore a 6 mesi e sino alla prima scadenza utile di gennaio o luglio.

Nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per le autovetture per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato come segue:

Esempio di calcolo riferito al pagamento di mesi inferiori a 12 di un'autovettura Euro 4/5.

$$\text{Tassa} = \frac{€ 2,93 \times n \times \text{KW}}{12} \times n \text{ mesi}$$

VEICOLI CON PERIODICITÀ QUADRIMESTRALE NUOVI DI FABBRICA

1) Per gli Autobus, autoveicoli speciali la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere corrisposta per un numero di mesi inferiore a 12, l'importo da versare deve essere calcolato moltiplicando il dato delle colonne "pagamenti frazionati" per i KW o CV ed il numero dei mesi di validità diviso 12.

2) Per gli autocarr la tassa è dovuta per un periodo minimo di due mesi a decorrere dal mese di immatricolazione e sino alla prima scadenza utile di gennaio, maggio o settembre; nel caso in cui la tassa debba essere versata per un numero di mesi diverso da 4, 8, 12 (già indicata negli appositi spazi), l'importo da versare deve essere calcolato dividendo per 4 il valore quadrimestrale indicato nelle relative tabelle e moltiplicando il risultato per il numero dei mesi di validità.

3) Il versamento va eseguito in un'unica soluzione entro il mese in cui avviene l'immatricolazione; se il veicolo è immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese, il versamento della tassa può essere effettuato senza applicazione di sanzioni entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione, ma sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La sanzione è ridotta al 2,5% se il versamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine, al 3% se il versamento è eseguito dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del termine (DL 185 del 29/11/2008). Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (3,5% annuo fino al 31/12/2001, 3% annuo dall'1/1/2002 e 2,5% annuo dall'1/1/2004) con maturazione giorno per giorno.

AI SENSI DEGLI ARTT. 53, 54 E 56 DEL C.D.S.

appartengono alla categoria dei motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarrozette, motorotatori, motoveicoli per uso speciale, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarr, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

AUTOCARRI

(con peso complessivo inferiore a 12 t.

(Esclusi autocarr di cui Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006)*

Portata in Kg	OLTRE		4 MESI	8 MESI	12 MESI
	FINO A				
0	400		9,49	18,98	27,61
400	800		13,28	26,57	38,65
800	1000		17,08	34,16	49,70
1000	1500		22,77	45,54	66,26
1500	2000		32,26	64,52	93,87
2000	2500		41,75	83,50	121,48
2500	3000		51,24	102,47	149,11
3000	3500		60,73	121,45	176,72
3500	4000		70,21	140,43	204,33
4000	4500		79,70	159,40	231,94
4500	5000		89,19	178,38	259,55
5000	6000		98,68	197,36	287,16
6000	7000		110,06	220,16	320,29
7000	8000		121,45	242,90	353,42

*Per i veicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la tassa automobilistica deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW ed i relativi importi sono riportati nel riquadro relativo alle autovetture e autoveicoli uso promiscuo.

AVVERTENZE

• Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione, la tassa è ridotta del 20%.

• Agli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate non si applica la riduzione del 50% sulla portata prevista per gli autocarr per trasporto di latte, carni macellate fresche, immondizie e spazzature, generi di monopolio, nonché per i caribotte per la vuotatura di pozzi neri.

AUTOCARRI

(peso complessivo pari o superiore a 12 t.

Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo		Importo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12	15	15	19			301,09	376,08	25,87	32,31
2			19	21	23	25	336,31	420,40	28,89	36,12
3				21	23	25	370,98	463,57	31,87	39,83
4	15						416,99	520,95	35,82	44,76
5			23				474,94	593,10	40,80	50,95
6					27	29	533,45	665,82	45,83	57,20
7					29		616,96	771,49	53,00	66,28

COMPLESSI: AUTOTRENI - AUTOARTICOLATI

Classe CEE	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)
1	12		23	29							193,16	338,02	16,59	29,04
2			29	31					36	40	247,70	369,83	21,28	31,77
3			31	33			36	38			368,70	511,86	31,68	43,97
4					36	38			40		407,33	588,56	34,99	50,56
5							38	40			499,93	690,81	42,95	59,35
6			33		38						566,40	777,16	48,66	66,77
7							40				690,80	1.022,58	59,35	87,85

INTEGRAZIONE PER LA MASSA RIMORCHIABILE

Tariffa	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO - IMPORTO MENSILE	
		ANNUO	MENSILE
Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 8 tonnellate	€ 85,22	€ 7,32
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate e fino a 18 tonnellate	€ 284,05	€ 24,40
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 624,91	€ 53,69
Tariffa 4	Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi	€ 624,91 € 880,56	€ 53,69 € 75,65

Ai sensi dell'art. 6 Legge 23/12/99 n. 488 comma 22 bis e seguenti gli autoveicoli per trasporto di cose intestati a residenti nella Regione Toscana, oltre al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, sono soggetti ad una tassa integrativa, da corrispondersi entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella a fianco riportata.

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui a lato non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.



A cura dell' **Automobile Club d'Italia**